



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 04
DEL 12.01.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA. Art. 208 D.LG.VO 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.

L'anno duemilaventuno addì 12 del mese di GENNAIO alle ore 09:40
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle
adunanze nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
PAGLINO PAOLO	Sindaco	X	
ROSSI SILVIO	Vicesindaco	X	
ZANI MARILENA	Assessore	X	
		3	0

Assiste il Segretario Comunale dott. Passaro Armando.

Il signor Paolo Paglino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. Art. 208 D.LG.VO 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE l'art. 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della Strada, ai commi 1, 4, 5 e 5-bis dispone:

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'Ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

CHE l'art. 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dispone:

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di

rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui e' stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e' ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze;

CHE l'art. 25 comma 3 della legge 120/2010 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del D.Lgs. 285/1992 si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 25 comma 2 della legge 120/2010;

CHE il regolamento di cui all'art. 25 comma 3 della legge 120/2010 non è ancora stato emanato e che pertanto occorre dare applicazione alle sole disposizioni contenute nell'art. 208 commi 1, 4, 5 e 5-bis del D.Lgs. 285/1992;

CHE l'art. 393 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, prevede tra l'altro, l'obbligo per gli enti locali di iscrivere nel proprio bilancio di previsione, apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice ;

DATO ATTO, altresì, che il gettito dei proventi in argomento, per l'anno 2021, può presumibilmente e ragionevolmente essere previsto in euro 3.000,00;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso sulla proposta dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

VISTO il favorevole parere di regolarità contabile reso sulla proposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTI il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 ed il D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e forme di legge dai convenuti aventi diritto di legge.

DELIBERA

- 1) Di determinare per l'anno 2021, in applicazione di quanto previsto dall'art. 208, quarto comma, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada ed alla loro destinazione, come di seguito specificato:

Prospetto di riparto:

Sanzioni amministrative previste

€ 3.000,00

Da versare all'ente proprietario della strada

€ 3.000,00

Destinazione generica 50% € 1.500,00

Da destinare ai sensi art.208 € 1.500,00

€ 3.000,00

Lettera A) segnaletica

€ 500,00 cap. 1291/99

Lettera B) potenziamento attività di controllo

€ 500,00 cap.1269/99

Lettera C) Miglioramento sicurezza stradale

€ 500,00 cap. 1266/5

€ 1.500,00

- 2) Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lg.vo 267/2000.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n.04 del 12.01.2021 del si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

(X) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Dott. Paolo Paglino -



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000 si esprime in ordine alla regolarità contabile dell'allegata proposta, parere:

(X) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Ivana Barbaglia -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Paglino Dr. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Passaro Dr. Armando

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 02/03/2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 02/03/2021

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

